

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 582

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COVATTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1992

Norme concernenti il prestito internazionale di beni
archeologici e storico-artistici

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una più ampia collaborazione internazionale tra istituti culturali - musei, università, fondazioni, enti di ricerca - nell'interesse e nel rispetto delle esigenze irrinunciabili della scienza, è stata affermata più volte nelle sedi scientifiche, e in particolare in quelle degli studi archeologici.

Già la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con legge del 26 aprile 1964, n. 310, presieduta dal professor Francesco Franceschini, segnalava l'esigenza di una moderata ma effettiva liberalizzazione della circolazione dei beni archeologici «in misura dell'assicurato controllo scientifico dei rinvenimenti e delle cose ritrovate» non solo al fine di deprimere il mercato illegale ma anche per «l'affermarsi, ormai doveroso, del concetto di equiparazione degli istituti e dei musei stranieri a quelli italiani nella conservazione e nella valorizzazione scientifico-culturale delle cose d'interesse archeologico»; un tale orientamento verrebbe a rispondere a «una fortissima esigenza morale di circolazione internazionale della cultura».

Recentemente, con la Dichiarazione di Berlino, in data 27 luglio 1988, in occasione dell'ultimo Congresso internazionale di archeologia classica veniva concordemente riconosciuto che il valore storico di un oggetto conservato nei musei è pari al valore estetico, secondo il quale esso è stato finora prevalentemente considerato. Si conveniva pertanto che da una parte i musei di ogni paese nell'incrementare le proprie collezioni si sarebbero dovuti adeguare a un comportamento più attento alla provenienza degli oggetti, dall'altra i paesi ricchi di antichità avrebbero dovuto maggiormente favorire mediante prestiti la

corretta circolazione di beni archeologici (il testo è pubblicato in inglese e tedesco in *Akten des XIII. Internationalen Kongresses fur klassische Archaologie*, Berlin 1988, pp. 642 e seguenti, e in italiano e tedesco nel *Bollettino d'Arte*, 62-63, 1990, pp. 135 e seguenti).

Nell'ambito della Commissione per la riforma del sistema museale nazionale, istituita con decreto ministeriale del 20 aprile 1990, il gruppo di lavoro per i musei e i parchi archeologici ha elaborato un documento, in data 21 novembre 1990, sottoscritto dai professori Antonino Di Vita (Scuola archeologica italiana di Atene), Giorgio Gullini (Università di Torino), Adriano La Regina (Soprintendenza archeologica di Roma) Salvatore Settis (Scuola normale superiore di Pisa), Attilio Stazio (presidente del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali) che reca le seguenti indicazioni: «La particolare condizione giuridica dei beni archeologici consente ai musei italiani di accumulare un ingente patrimonio che non può essere tutto destinato all'esposizione, e che deve restare tuttavia accessibile per esigenze di ricerca scientifica. Ciò non significa che esso debba rimanere confinato nei depositi, per altro ormai incapaci di contenerlo. Una sua maggiore disponibilità nei confronti di istituzioni scientifiche e accademiche, anche straniere, recherebbe il vantaggio di favorire gli studi e, al tempo stesso, di alleggerire la domanda sul mercato antiquario. Esperienze già fatte con musei americani hanno dimostrato che il prestito di nuclei di materiali archeologici da depositi di musei italiani (Museo nazionale romano, Museo egizio, Museo di Siracusa) per la durata di un semestre, al fine di consentire mostre, studi e pubblicazioni, ha

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indotto quegli istituti a preferire questa forma di investimento piuttosto che l'acquisizione di oggetti sul mercato antiquario, quasi sempre di provenienza illecita.

Se l'Italia desidera ottenere maggiore considerazione per le proprie esigenze di protezione dei suoli e dei contesti archeologici dal flagello degli scavi di rapina, deve anche dimostrare maggiore attenzione verso le esigenze di ricerca scientifica di quegli istituti che, in altri paesi, hanno come oggetto di studio il mondo classico.

Al fine di consentire prestiti e depositi di materiali all'estero per lunghi periodi di tempo, occorre abrogare la norma che fa divieto di esportazione temporanea per più di sei mesi».

Successivamente, il convegno «Eredità contestata? Nuove prospettive per la tutela del patrimonio archeologico e del territorio», promosso dal professor Paolo Enrico Arias e tenuto presso l'Accademia nazionale dei Lincei nei giorni 29 e 30 aprile 1991, auspicava da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali la promozione di «opportuni accordi tra enti e istituzioni competenti e disponibili in Italia e all'estero che realizzino restauri, catalogazioni, edizioni scientifiche ed eventuali mostre e depositi temporanei all'estero, di quei materiali ancora inediti pertinenti al patrimonio nazionale italiano».

Ultimamente il convegno internazionale «Roma e le capitali europee dell'archeologia», promosso dall'Associazione culturale Roma Europa con il patrocinio della regione Lazio, nella seduta del 15 giugno 1991 presieduta dal professor Massimo Pallottino, approvava una risoluzione in cui si auspicava che «i beni archeologici italiani non esposti al pubblico possano essere resi pienamente disponibili a depositi di lunga durata, per finalità scientifiche ed educative, a quei musei, istituti di ricerca ed università di qualunque parte del mondo i quali si impegnino a non incrementare la devastazione dei suoli archeologici mediante l'acquisto di oggetti antichi di cui non sia documentata e riconosciuta la regolare provenienza secondo le norme dei paesi di origine e secondo i comuni principi della

scienza; auspica inoltre che la medesima disponibilità sia estesa ai materiali rinvenuti nel corso di scavi archeologici eseguiti da istituti stranieri in Italia al fine di consentire lo studio, il restauro, la pubblicazione e la temporanea esposizione nei rispettivi paesi».

Per quanto concerne i beni di proprietà privata, la possibilità di prestiti di lunga durata per finalità culturali a istituti stranieri, previa autorizzazione - quando si ritenga che il bene non sia inamovibile per la collocazione storica - e in cambio di legittimi benefici per il proprietario, sottrae in parte interesse alla esportazione incontrollata e alla alienazione, facilita l'emersione di beni latenti e culturalmente non produttivi, e contribuisce a ridurre la pressione della domanda sul mercato antiquario.

Come si vede, la proposta in questione è stata lungamente elaborata dagli studiosi di archeologia; ed infatti essa è stata approvata anche dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale dei beni culturali nella seduta del 27 novembre 1991. Essa è stata invece respinta, nella stessa data, dal comitato di settore per i beni storico-artistici, anche sull'onda di pubbliche prese di posizione di autorevoli storici dall'arte.

Il proponente ritiene tuttavia che le prese di posizione contrarie siano state motivate da valutazioni sommarie, nonché da incompletezza del testo allora sottoposto ad esame. Per questo propone ora un testo riveduto anche alla luce di quelle critiche e ne auspica un esame più pacato e sereno.

L'articolo 1 prevede la possibilità, per il Ministro per i beni culturali e ambientali, di stipulare atti di concessione, ispirati a criteri di reciprocità, con istituzioni culturali straniere, aventi per oggetto beni archeologici o storico-artistici non esposti al pubblico.

È appena il caso di sottolineare che la norma in questione non prevede lo smantellamento dei depositi museali, ma semmai è propedeutica a un loro riordino, spesso indilazionabile, come è stato più

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

volte denunciato sia dagli studiosi che dalla stessa Corte dei conti.

Il Ministro sentirà il parere degli organi tecnici, e la stipula dei contratti con le parti interessate sarà di competenza delle Sovrintendenze.

L'articolo 2 estende la possibilità prevista dall'articolo 1 ai beni di proprietà privata.

L'articolo 3 regola i rapporti con le missioni di scavo straniere, secondo i principi di reciproca convenienza.

L'articolo 4 abroga la norma che limita a sei mesi la durata massima dei beni culturali, norma peraltro spesso aggirata dagli organizzatori di mostre internazionali con i più diversi espedienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, può autorizzare l'esportazione temporanea di beni di interesse archeologico ed artistico per finalità di ricerca, di restauro e di esposizione.

2. Ove i beni di cui al comma 1 appartengano a collezioni pubbliche e non siano permanentemente esposti al pubblico, l'esportazione temporanea - finalizzata come al comma 1 - potrà essere attuata anche mediante prestiti di lunga durata a musei, ad università, a fondazioni, nonché ad istituti ed enti di ricerca e studio di carattere culturale particolarmente significativo.

3. Le proposte di prestito potranno essere formulate da tutti i soggetti interessati. Qualora non siano formulate direttamente dalle competenti Soprintendenze, le proposte dovranno pervenire al Ministero tramite le Soprintendenze medesime, che esprimeranno motivato parere e, nel caso favorevole, predisporranno lo schema dell'atto con le modalità del prestito. Nell'istruzione della pratica le Soprintendenze potranno avvalersi del parere tecnico dell'Istituto centrale per il restauro, relativamente a particolari aspetti di conservazione.

4. Le proposte di prestito saranno sottoposte all'esame del comitato di settore per i beni archeologici, che esprimerà a sua volta motivato parere e, in caso favorevole, proporrà ogni necessaria modifica alle modalità.

5. Nei casi di autorizzazione ministeriale le Soprintendenze stipuleranno i contratti con le parti interessate, nei termini indicati dall'atto medesimo.

6. Lo strumento di concessione identificherà gli oggetti interessati dal prestito, ne

dichiarerà il valore, indicherà tutte le prescrizioni, condizioni e limiti del prestito, ivi compresi i benefici che ne dovranno derivare alla conservazione e alla conoscenza del patrimonio archeologico italiano mediante investimenti congrui rispetto al valore delle cose prestate.

7. Condizione per poter accedere al prestito sarà la espressa rinuncia del concessionario ad acquistare oggetti archeologici di cui il concedente presuma una non regolare provenienza. La violazione di queste clausole costituirà titolo per l'immediata revoca della concessione di prestito.

Art. 2.

1. I beni di proprietà privata potranno, su richiesta del proprietario o dell'ente interessato, costituire oggetto di prestito a lunga durata per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Le proposte relative a beni di proprietà privata potranno essere formulate da ciascuna delle parti interessate, anche tramite agenti. Dovrà essere indicato l'ente che riceverà il prestito.

3. Per i beni che siano stati oggetto di dichiarazione di notevole interesse archeologico, dovrà essere indicata la proprietà e il luogo di conservazione. Per i beni che non siano stati oggetto della predetta dichiarazione, proprietà e luogo di conservazione in Italia dovranno essere indicati dopo il benestare ministeriale e prima dell'esportazione.

4. Nella richiesta dovranno essere indicati i limiti del prestito e i benefici che ne deriveranno alla conoscenza del patrimonio archeologico italiano, sia tramite la pubblica esposizione sia tramite studi e pubblicazioni. L'ente che riceverà il prestito dovrà impegnarsi a rispettare le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, i beni archeologici rinvenuti

nel territorio italiano da missioni straniere in regime di concessione di scavo, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, formano, a richiesta, oggetto di prestito o di esportazione temporanea a favore del concessionario, per una durata non superiore ai dieci anni.

2. Il Ministro, sentiti i competenti comitati di settore, può autorizzare l'estensione della durata del prestito per i beni non destinati a pubblica esposizione.

3. L'atto di concessione di prestito di beni rinvenuti da missioni archeologiche prevederà tutte le clausole, condizioni e garanzie a cui si dovrà attenere il concessionario per la durata del prestito, di cui dovranno essere concordate e programmate le fasi relative al restauro, all'esposizione, allo studio ed alla pubblicazione.

Art. 4.

1. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1950, n. 328, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con la presente legge.